



PINACOTECA DI BRERA
BIBLIOTECA NAZIONALE BRAIDENSE
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Via Brera 28, 20121 Milano
t +39 02 72263264 - 229
pin-br@beniculturali.it
www.pinotecabrera.org

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI QUALIFICATI PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI DI IMPORTO INFERIORE A 1.000.000,00 EURO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. a), b) e c) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.

INDICE

Art. 1 - Finalità	1
Art. 2 - Ambito di applicazione	2
Art. 3 - Struttura dell’Elenco	2
Art. 4 - Requisiti di ammissione	2
Art. 5 - Requisiti di ammissione per lavori riguardanti i beni culturali di importo pari o superiore 150.000,00 euro	3
Art. 6 - Requisiti di ammissione per lavori riguardanti i beni culturali di importo inferiore a 150.000,00 euro	6
Art. 7 - Modalità di iscrizione e modifica	7
Art. 8 - Termine di ammissione	8
Art. 9 - Verifiche	8
Art. 10 - Aggiornamento dell’Elenco	8
Art. 11 - Cancellazione dall’Elenco	9
Art. 12 - Responsabilità amministrativa, d.lgs. 231/2001	9
Art. 13 - Modalità di partecipazione alle procedure indette dall’Ente	10
Art. 14 - Informazione generali	10
Art. 15 - Trattamento dei dati personali	11
Art. 16 - Tracciabilità dei flussi finanziari	11
Art. 17 - Foro competente	12
Art. 18 - Responsabile del procedimento	12
Art. 19 - Norma di coordinamento	12
Art. 20 - Pubblicità ed entrata in vigore	12

Art. 1 - Finalità

Il presente documento disciplina l’istituzione e la gestione di un Elenco di Operatori Economici (nel proseguo anche “**Elenco**”) che la Pinacoteca di Brera (nel proseguo anche “**Ente**”) si riserva di utilizzare per l’individuazione di soggetti qualificati ed idonei a cui affidate appalti e concessioni di lavori nelle categorie indicate all’art. 3.

Il Regolamento è finalizzato ad assicurare l’applicazione uniforme, sistematica e puntuale dei criteri di selezione degli Operatori Economici iscritti nell’Elenco, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, concorrenza e rotazione, ai sensi degli artt. 2 e 36 del d.lgs. 50/2016, nonché del capo III del titolo VI della parte seconda del d.lgs.

50/2016 e delle Linee Guida n. 4 approvate dall'ANAC con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016.

Art. 2 - Ambito di applicazione

L'Elenco sarà utilizzato dall'Ente per l'affidamento di lavori nei casi previsti dall'art. 36, comma 2, lett. a), b) e c) del d.lgs. 50/2016 e dalle Linee Guida n. 4 approvate dall'ANAC, nonché negli altri casi previsti dalla legge, ove sia presente un numero sufficiente di operatori qualificati.

Art. 3 - Struttura dell'Elenco

L'Elenco è articolato nelle seguenti sezioni:

- OG2 Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela;
- OG6 Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione;
- OG11 Impianti tecnologici;
- OS2-A Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico;
- OS2-B Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario;
- OS3 Impianto idrico-sanitario, cucine, lavanderie;
- OS4 Impianti elettromeccanici trasportatori;
- OS5 Impianti pneumatici e antintrusione;
- OS19 Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissione dati;
- OS24 Verde e arredo urbano;
- OS25 Scavi archeologici;
- OS28 Impianti termici e di condizionamento;
- OS30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi.

Ciascuna sezione del presente Elenco è inoltre distinta nelle classifiche di cui all'art. 61 del d.P.R. 207/2010.

L'Operatore Economico che intenda iscriversi all'Elenco ha facoltà di registrarsi per solo alcune, ovvero per tutte le categorie e classifiche per cui risulti in possesso dei requisiti di ammissione.

Art. 4 - Requisiti di ammissione

Sono ammessi a presentare istanza di iscrizione i soggetti di cui all'art. 45, comma 2 del d.lgs. 50/2016 in possesso, sin dalla presentazione dell'istanza di iscrizione, dei requisiti di carattere

generale e professionale di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016 e i requisiti di idoneità professionale *infra* indicati.

Ai fini dell'iscrizione, gli Operatori Economici devono:

- a) possedere la Cittadinanza Italiana o quella di uno Stato membro dell'Unione europea;
- b) possedere i requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016;
- c) non essere incorsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016;
- d) non essersi resi colpevoli di negligenze o di gravi inadempienze contrattuali nell'esecuzione di precedenti contratti con l'Amministrazione;
- e) non essere incorsi in accertati ritardi ad essi addebitabili o nell'adozione di atti di revoca o di risoluzione del contratto per inadempimento ovvero nell'adozione di un provvedimento di esclusione dalla partecipazione a gare d'appalto annotato nella banca dati dell'Autorità Nazionale Anti Costituzione (ANAC).
- f) possedere i requisiti di idoneità professionale consistenti nell'iscrizione al Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di provenienza, per attività corrispondenti alla/e categorie dell'Elenco dei fornitori per le quali si chiede l'iscrizione;
- g) presentare (i) l'indicazione dell'importo massimo, del numero di anni di esperienza maturata in ciascuna sezione per la quale sia stata presentata istanza di partecipazione di cui al presente Regolamento, l'importo complessivo dei lavori svolti negli ultimi tre anni, (ii) la descrizione dell'attrezzatura tecnica, (iii) l'indicazione dei tecnici e degli organi tecnici di cui si ha eventualmente la disponibilità, (iv) attestazione di qualificazione SOA con indicazione della categoria e classifica possedute, (v) l'indicazione delle certificazioni di legge e di quelle volontarie rilasciate da organismi riconosciuti per la certificazione "Sistema Qualità";

Art. 5 - Requisiti di ammissione per lavori riguardanti i beni culturali di importo pari o superiore 150.000,00 euro

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 del presente Regolamento, per i lavori di cui alle categorie OG2, OS2-A, OS2-B, OS24 e OS25 di importo pari o superiore a 150.000,00 euro si applica quanto disposto dal presente articolo.

Ai fini dell'ammissione, gli Operatori Economici devono possedere i seguenti requisiti: idoneità tecnica, idoneità organizzativa e adeguata capacità economica e finanziaria, nei termini che seguono.

L'idoneità tecnica è dimostrata dalla presenza di entrambi i seguenti requisiti:

- a) avvenuta esecuzione di lavori di cui al comma 1, per un importo complessivo non inferiore al settanta per cento dell'importo della classifica per cui è richiesta l'iscrizione e per i quali sia stata rilasciata attestazione da parte della committente di regolare esecuzione e da parte della competente soprintendenza di buon esito dei lavori svolti. Tale certificazione è utilizzabile solo se i lavori a cui si riferisce sono stati effettivamente eseguiti dall'impresa, anche se eseguiti in qualità di impresa subappaltatrice. L'impresa appaltatrice non può utilizzare ai fini della qualificazione i lavori affidati in subappalto. Sono fatti salvi i certificati rilasciati prima dell'entrata in vigore del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del 22 agosto 2017, n. 154 se accompagnati o integrati dalla dichiarazione di buon esito rilasciata dalla soprintendenza competente alla tutela dei beni su cui i lavori sono stati realizzati;
- b) idonea direzione tecnica.

Per idonea direzione tecnica si intende l'affidamento dell'incarico di direttore tecnico ad uno o più soggetti, anche coincidente con il legale rappresentante dell'impresa. Il soggetto o i soggetti designati nell'incarico di direttore tecnico non possono rivestire analogo incarico per conto di altre imprese qualificate ai sensi del presente articolo e se diversi dal titolare dell'impresa, dal legale rappresentante, dall'amministratore o dal socio, devono essere dipendenti dell'impresa stessa o legati ad essa mediante contratti d'opera professionale regolarmente registrati. È altresì richiesto il requisito di almeno due anni di esperienza nel settore dei lavori su beni culturali di cui alle categorie richiamate al comma 1, attestato ai sensi degli artt. 87 e 90 del d.P.R. 207/2010, fino all'emanazione del decreto di cui all'art. 83, comma 2 del d.lgs. 50/2016. Infine, la direzione tecnica deve essere affidata:

- i) relativamente alla categoria OG2, a soggetti iscritti all'albo professionale - Sezione A degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, o in possesso di laurea magistrale in conservazione dei beni culturali. I soggetti che alla data di entrata in vigore del d.P.R. 34/2000 svolgevano la funzione di direttore tecnico, possono conservare l'incarico presso la stessa impresa;
- ii) relativamente alle categorie OS2-A e OS2-B, con riferimento allo specifico settore di competenza a cui si riferiscono le attività di restauro, richiesto dall'oggetto dei lavori in base alla disciplina vigente, a restauratori di beni culturali in possesso di un diploma rilasciato da scuole di alta formazione e di studio istituite ai sensi dell'articolo 9 del d.lgs. 368/1998 o dagli altri soggetti di cui all'articolo 29, comma 9 del d.lgs. 42/2004, o in possesso di laurea magistrale in conservazione e restauro dei beni culturali, ovvero a restauratori di beni culturali che hanno acquisito la relativa qualifica ai sensi dell'art. 182 del Codice dei beni

culturali e del paesaggio e che, alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del 22 agosto 2017, n. 154, hanno svolto almeno tre distinti incarichi di direzione tecnica nell'ambito di lavori riferibili alle medesime categorie;

- iii) relativamente alla categoria OS25, a soggetti in possesso dei titoli previsti dal decreto ministeriale di cui all'articolo 25, comma 2, del d.lgs. 50/2016.

L'idoneità organizzativa, per le imprese che nell'ultimo decennio hanno avuto un numero medio di lavoratori occupati costituito da dipendenti superiore a cinque unità, è dimostrata:

- a) per i lavori di cui alla categoria OG2, (i) dall'aver sostenuto per il personale dipendente un costo complessivo, composto da retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza, non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori che rientrano nella categoria OG2 e che siano stati realizzati nel decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la società organismo d'attestazione, di cui almeno il quaranta per cento per personale operaio; ovvero (ii) dall'aver sostenuto per il personale dipendente assunto a tempo indeterminato un costo complessivo non inferiore al dieci per cento dell'importo dei lavori che rientrano nella categoria OG2 e che siano stati realizzati nel decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la società organismo d'attestazione, di cui almeno l'ottanta per cento per personale tecnico, titolare di laurea, o di laurea breve, o di diploma universitario, o di diploma. Il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente è documentato dal bilancio corredato dalla relativa nota di deposito e riclassificato in conformità delle direttive europee in materia di bilancio dai soggetti tenuti alla sua redazione, e dagli altri soggetti con idonea documentazione, nonché da una dichiarazione sulla consistenza dell'organico, distinto nelle varie qualifiche, da cui desumere la corrispondenza con il costo indicato nei bilanci e dai modelli riepilogativi annuali attestanti i versamenti effettuati all'INPS e all'INAIL e alle casse edili in ordine alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti e ai relativi contributi;
- b) per i lavori di cui alla categoria OS2-A e OS2-B, (i) dalla presenza di restauratori di beni culturali ai sensi della disciplina vigente, in numero non inferiore al venti per cento dell'organico complessivo dell'impresa, e dalla presenza di collaboratori restauratori di beni culturali ai sensi della disciplina vigente, in numero non inferiore al quaranta per cento del medesimo organico e la presenza di collaboratori restauratori può essere sopperita in tutto o in parte da restauratori di beni culturali; ovvero (ii) dall'aver sostenuto per il personale dipendente con qualifica di restauratore e di collaboratore restauratore di beni culturali, un costo complessivo, composto da retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti

ai fondi di quiescenza, non inferiore al quaranta per cento dell'importo dei lavori che rientrano nelle categorie OS2-A e OS2-B, comprensive rispettivamente dei lavori relativi a materiali storicizzati di beni culturali immobili e al verde storico di cui all'art. 10, comma 4 del d.lgs. 50/2016, e che siano stati realizzati nel decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la società organismo d'attestazione. Per i direttori tecnici non dipendenti i costi di cui al periodo precedente corrispondono alla retribuzione convenzionale stabilita annualmente dall'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro. Il calcolo delle unità previste dai precedenti periodi è effettuato con l'arrotondamento all'unità superiore;

- c) per i lavori di cui alla categoria OS25, (i) dalla presenza di archeologi, in possesso dei titoli previsti dal decreto ministeriale di cui all'articolo 25, comma 2 del d.lgs. 50/2016, in numero non inferiore al trenta per cento dell'organico complessivo, con arrotondamento all'unità superiore; ovvero (ii) dall'aver sostenuto per il personale dipendente con qualifica di archeologo, un costo complessivo, composto da retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza, non inferiore rispettivamente al trenta per cento dell'importo dei lavori che rientrano nelle categorie OS25 e che siano stati realizzati nel decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la società organismo d'attestazione.

Per le imprese che nell'ultimo decennio hanno avuto un numero medio di lavoratori occupati costituito da dipendenti pari o inferiore a cinque unità, l'idoneità organizzativa, con riferimento alle categorie OS2-A ed OS2-B, è comprovata dalla presenza di almeno un restauratore di beni culturali; mentre, per i lavori relativi a scavi archeologici, di cui alla categoria OS25, è comprovata dalla presenza di almeno un archeologo.

L'adequata capacità economica e finanziaria è dimostrata, per i soggetti qualificati esclusivamente nelle categorie OS2-A, OS2-B e OS25, da idonee referenze bancarie rilasciate da un soggetto autorizzato all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del d.lgs. 385/1993.

Art. 6 - Requisiti di ammissione per lavori riguardanti i beni culturali di importo inferiore a 150.000,00 euro

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 del presente Regolamento, ai fini dell'ammissione all'Elenco per lavori di cui alle categorie OG2, OS2-A, OS2-B, OS24 e OS25 di importo inferiore a 150.000,00 euro, gli Operatori Economici devono possedere il requisito dell'idoneità organizzativa di cui all'art. 5, commi 5 e 6, salvo gli ulteriori requisiti previsti dal decreto del Ministro dei beni e delle

attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del 22 agosto 2017, n. 154 e che verranno richiesti in sede di gara.

È altresì richiesta la certificazione rilasciata dalla soprintendenza competente di buon esito dei lavori sui beni su cui si è intervenuti. Tale certificazione, per lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro, può essere rilasciata anche da una amministrazione aggiudicatrice.

Art. 7 - Modalità di iscrizione e modifica

L'Operatore Economico interessato all'iscrizione dovrà compilare, datare e sottoscrivere apposita istanza preferibilmente mediante il Modello "B" e trasmetterla unicamente mediante posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: mbac-pin-br@mailcert.beniculturali.it, con oggetto la dicitura: "Istanza di iscrizione all'Elenco degli Operatori Economici per l'affidamento di lavori". Qualora l'operatore PEC non consenta l'inserimento dell'intera dicitura, è consentita una formulazione contratta.

In caso di associazione temporanea o consorzio costituito, alla domanda deve essere allegato, in copia autentica, il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria ovvero l'atto costitutivo del consorzio.

In mancanza, la domanda deve essere sottoscritta dai rappresentanti di tutti i soggetti che intendono associarsi o consorziarsi e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della procedura, le imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare e qualificare come capogruppo.

Il Modello "B" dovrà, quindi, essere sottoscritto dal legale rappresentante dell'Operatore Economico.

In fase di compilazione dell'istanza di ammissione l'Operatore Economico è chiamato a rendere una serie di dichiarazioni sostitutive comprovanti il possesso dei requisiti previsti ai fini dell'iscrizione.

Ogni domanda di iscrizione presentata in altro modo verrà rigettata, salvo l'esperimento del soccorso istruttorio nei termini di legge. L'Ente non assume alcuna responsabilità per il mancato invio, l'erronea documentazione o disguidi di altra natura, o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. È compito dell'Operatore Economico leggere con attenzione e seguire le indicazioni e le avvertenze fornite per la compilazione.

L'Ente provvede all'esame delle richieste seguendo l'ordine progressivo con cui le istanze sono state presentate. Fa fede, a tale scopo, la data e l'ora di arrivo della documentazione alla casella PEC *supra* indicata.

L'iscrizione al relativo Elenco sarà confermata, entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza, integrazione o chiarimento, tramite l'invio di una e-mail all'indirizzo PEC indicato in fase di registrazione.

Art. 8 - Termine di ammissione

Ai fini della prima costituzione dell'Elenco, le istanze di iscrizione all'Elenco dovranno pervenire perentoriamente entro e non oltre le ore 12:00 del sessantesimo giorno seguente alla data di pubblicazione del presente Regolamento.

Nelle more della scadenza del suddetto termine, decorsi i primi 10 gironi dalla pubblicazione del presente Regolamento, l'Ente si riserva la facoltà di stilare un elenco provvisorio degli Operatori Economici da cui attingere ai fini dell'ammissione a eventuali procedure di selezione per la cui indizione non sia possibile attendere il suddetto termine di sessanta giorni. Tale elenco potrà essere suggestivamente aggiornato fino alla data di scadenza di cui al presente articolo.

Decorso il termine perentorio di cui al comma 1, l'Ente provvederà a stilare l'elenco definitivo.

Art. 9 - Verifiche

L'Ente provvederà a verificare la regolarità e la completezza della documentazione richiesta e presentata, nonché ad effettuare verifiche periodiche e a campione sugli Operatori Economici iscritti, al fine di accertare il possesso dei requisiti dichiarati in sede di iscrizione e la persistenza degli stessi in capo ai soggetti iscritti.

Gli Operatori Economici sono tenuti a informare tempestivamente l'Ente rispetto alle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti.

Ove opportuno e possibile, l'Ente procederà a richiedere eventuali integrazioni e/o chiarimenti che dovranno perentoriamente essere resi, a pena di esclusione, entro trenta giorni dalla richiesta.

In sede di presentazione dell'offerta, gli Operatori Economici invitati a gara dovranno attestare sotto la propria responsabilità, mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione in conformità alle disposizioni del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia. Tale dichiarazione, con riferimento all'aggiudicatario, sarà sottoposta alla prescritta verifica all'atto del conferimento dell'incarico, con l'avvertenza che in caso di esito negativo dell'accertamento, si procederà alla cancellazione dall'elenco e alla denuncia alle autorità competenti.

Art. 10 - Aggiornamento dell'Elenco

Fermo restando quanto previsto dall'art. 5, ultimo comma, l'Elenco viene aggiornato semestralmente, entro il 31 aprile e il 30 ottobre di ogni anno, sulla base delle istanze di iscrizione pervenute rispettivamente entro e non oltre le ore 12:00 dell'ultimo giorno del mese precedente.

Art. 11 - Cancellazione dall'Elenco

Gli Operatori Economici, limitatamente all'arco temporale indicato all'art. 8, rimangono iscritti all'Elenco fino a quando non interviene apposto provvedimento di cancellazione.

La cancellazione dall'Elenco è disposta d'ufficio previo esperimento della procedura in contraddittorio di cui al comma 4 del presente articolo, nei seguenti casi:

- a) carenza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui al precedente art. 4, o falsa dichiarazione in merito alla capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa risultante dalle informazioni rese in sede di iscrizione all'Elenco ai sensi dell'art. 4, accertate in esito alle verifiche di cui all'art. 7;
- b) mancato aggiornamento della propria candidatura a fronte di intervenute variazioni di cui all'art. 6;
- c) grave negligenza o malafede nei confronti dell'Ente, nell'esecuzione del contratto;

L'Ente si riserva la facoltà di provvedere alla cancellazione dall'Elenco qualora l'Operatore Economico non abbia risposto a tre inviti di partecipazione alle procedure di cui all'art. 2 del presente Regolamento senza fornire adeguata motivazione scritta.

Nei casi previsti nei commi precedenti, l'Ente comunica l'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio all'Operatore Economico tramite l'invio di una PEC contenente sintetica motivazione. Eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro 15 giorni. L'Ente, decorsi 15 giorni dal ricevimento delle stesse, si pronuncerà definitivamente in merito alla cancellazione.

L'iscrizione all'Elenco dell'Operatore Economico coinvolto nel procedimento di cancellazione sarà sospesa sino al termine di detto procedimento; l'iscrizione sarà altresì sospesa nei casi di procedimento giudiziale contro l'Ente e fino al termine del procedimento stesso.

L'eventuale cancellazione comporterà l'eliminazione da tutte le sezioni dell'Elenco e per tutte le categorie merceologiche per le quali l'Operatore Economico è iscritto.

La cancellazione potrà essere disposta anche su iniziativa dell'interessato.

Gli Operatori Economici cancellati dall'elenco non potranno essere iscritti nuovamente per un periodo di tre anni dall'accertamento della causa di cancellazione o dalla sua cessazione.

Art. 12 - Responsabilità amministrativa, d.lgs. 231/2001

La cancellazione dall'Albo potrà comunque essere attivata dall'Ente in caso di commissione di un reato previsto dal d.lgs. 231/2001, anche non in relazione a rapporti con la stessa, accertato con sentenza passata in giudicato che riconosca la responsabilità dell'Operatore Economico o a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti *ex art. 444 c.p.p.*, nonché in caso di irrogazione, anche in sede cautelare, delle sanzioni interdittive del divieto di contrarre con la pubblica amministrazione o dell'interdizione dall'esercizio dell'attività.

In ogni caso, al momento dell'eventuale apertura di un procedimento in sede penale nei confronti del fornitore per reati rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001, dovrà esserne data informazione immediata all'Ente.

Art. 13 - Modalità di partecipazione alle procedure indette dall'Ente

L'Ente, ai fini dell'affidamento di eventuali incarichi, procederà a seconda dei casi, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. *a)*, *b)* e *c)* e delle Linee Guida n. 4 approvate dall'ANAC, invitando gli Operatori Economici iscritti nell'Elenco, nel rispetto dei requisiti di qualificazione necessari in relazione all'oggetto e al relativo importo del singolo appalto applicando il criterio della rotazione.

Gli Operatori Economici verranno invitati da parte del responsabile del procedimento per la procedura di gara con apposita lettera d'invito, corredata da un eventuale capitolato speciale d'appalto e dalla documentazione di progetto.

L'Ente si riserva altresì di richiedere, nella lettera invito, ulteriori requisiti e/o dichiarazione e/o attestazioni necessari per l'affidamento di specifici lavori.

Resta ferma la facoltà dell'Ente di svolgere ulteriori indagini di mercato ovvero di invitare altri Operatori Economici se lo ritenuto opportuno.

Art. 14 - Informazione generali

Con il presente Regolamento non è posta in essere alcuna procedura concorsuale o para-concorsuale di cui agli artt. 59 e ss. del d.lgs. 50/2016 e non sono previste graduatorie e attribuzione di punteggi.

I requisiti e gli altri elementi integranti la domanda non determineranno una graduatoria di merito ma hanno il solo scopo di manifestare la conoscibilità dei singoli Operatori Economici componenti il mercato.

Tutte le richieste d'offerta nonché tutte le comunicazioni conseguenti all'espletamento delle gare

saranno recapitate a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo di posta elettronica indicato dall'Operatore Economico in fase di iscrizione.

Il possesso e l'indicazione di una casella PEC è obbligatoria al fine di garantire la massima certezza al flusso delle comunicazioni; si invitano per cui tutti gli Operatori Economici a dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata da indicare quale domicilio eletto per il recapito delle richieste d'offerta e di qualsiasi comunicazione ad esse correlata nella sezione dell'istanza di ammissione.

Qualora l'impresa non disponesse di un indirizzo PEC, non sarà possibile inoltrare la richiesta di inserimento nell'Elenco, in quanto requisito obbligatorio all'iscrizione e obbligo di legge parimenti alla comunicazione della stessa al registro imprese.

L'iscrizione all'Elenco comporta l'accettazione incondizionata di quanto contenuto nel presente Regolamento ed eventuali integrazioni e modificazioni.

Art. 15 - Trattamento dei dati personali

In conformità al d.lgs. 196/2003 sulla tutela dei dati personali, il trattamento dei dati e delle informazioni che verranno comunicate sarà effettuato solamente per le finalità strettamente connesse alla gestione dell'elenco Operatori Economici.

I dati saranno trattati in modo lecito, secondo correttezza e con la massima riservatezza, e saranno registrati e conservati in archivi informatici e cartacei nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge.

L'Operatore Economico iscritto ha diritto, in qualsiasi momento, di consultare o far modificare tali dati qualora dovesse riscontrare errori e/o variazioni.

Il titolare del trattamento è il Direttore della Pinacoteca di Brera, James M. Bradburne, con sede in via Brera 28, 20121 Milano per la carica ricevuta.

Con l'iscrizione all'Elenco, l'Operatore Economico esprime, pertanto, il proprio consenso al trattamento dei dati personali.

Art. 16 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l'Operatore Economico si obbliga ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.a., dedicati, anche non in via esclusiva, ai rapporti con l'Ente.

Tutti i movimenti finanziari relativi al presente affidamento professionale devono essere effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. L'Operatore Economico altresì assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010.

Art. 17 - Foro competente

Tutte le controversie derivanti dal contratto, che non siano definibili in via amministrativa, saranno deferite alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria, rimanendo espressamente esclusa la competenza arbitrale.

Art. 18 - Responsabile del procedimento

Il Responsabile del Procedimento è il geom. Maria Romano (maria.romano@beniculturali.it).

Art. 19 - Norma di coordinamento

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia.

Art. 20 - Pubblicità ed entrata in vigore

L'avviso di istituzione dell'Elenco degli Operatori Economici per l'affidamento di lavori è pubblicato sul sito www.pinacotebrera.org alla sezione "*Amministrazione trasparente*". Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Milano, 26/02/2018

Il Direttore della Pinacoteca di Brera
James M. Bradburne

